



COMUNE DI FARINDOLA

PROVINCIA DI PESCARA

Ordinanza n.° 148

DIVIETO PERMANENTE DI UTILIZZO DI AREE PUBBLICHE NON ATTREZZATE PER ROULOTTES, CAMPER, AUTOCARAVAN E SIMILI SUL TERRITORIO COMUNALE DI VALLE D'ANGRI

IL SINDACO

- **preso atto che** il territorio comunale di Valle d'Angri, durante il periodo estivo, viene occupato e utilizzato da proprietari e utilizzatori di roulotte, camper, autocaravan, tende da campeggio, configurando di fatto una situazione di campeggio abusivo o attendaggio;
- **dato atto che** con Delibera di Consiglio Comunale n.46 del 18 dicembre 2009 si è avviato l'iter amministrativo per la realizzazione dell'Ecomuseo dell'Alta Valle del Tavo;
- **ritenuto** di dover conferire particolare salvaguardia ambientale all'area medesima;
- **visto** il vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione;
- **vista** la L. 2651 del 30.12.1937 e ss.mm. e ii.;
- **visto** il D.P.R. 5 giugno 1995;
- **visto** il Regolamento per le attività di campeggio nel Parco emanato dall'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;
- **vista** la L. 241 del 07.08.1990;
- **visto** l'art. 54 del D.lgs n. 267 del 18.08.2000;
- **visto** il decreto - legge 23 maggio 2008 n. 92 convertito con mod. in legge 24 luglio 2008 n. 125;
- **vista** la L. 6 dicembre 1991, n. 394;
- **visto** il Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008;
- **visto** lo Statuto Comunale;
- **attesa** la propria competenza alla adozione del presente provvedimento

ORDINA

1. **il divieto di stazionamento, di attendamento e di campeggio sul territorio comunale di Valle d'Angri alle persone che facciano uso di tende, roulotte, camper, autocaravan e attrezzature o veicoli simili**

DISPONE

- che i veicoli in stazionamento in violazione del punto 1. della presente Ordinanza nonché le attrezzature (tende, sacchi a pelo, ecc), ove non provveduto dal trasgressore nel termine assegnato dall'Agente che accerta l'infrazione, vengano rimossi e restituiti ai legittimi proprietari previo rimborso al Comune di Farindola delle spese di rimozione e custodia ;
- la Polizia Municipale, i Carabinieri, il Corpo Forestale dello Stato sono incaricati della vigilanza circa la corretta esecuzione della presente Ordinanza e dell'eventuale accertamento e repressione delle infrazioni.

AVVERTE

che i contravventori della presente ordinanza saranno puniti con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria dal minimo di € 100 al massimo di € 1.000 o, in alternativa, saranno applicate le sanzioni dal D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) qualora l'illecito commesso ricada nelle fattispecie ivi previste.

La presente ordinanza viene notificata a tutti gli interessati mediante pubblicazione immediata nell'Albo Pretorio del Comune di Farindola, sul sito internet del Comune di Farindola (www.comune.farindola.pe.it) nonché mediante affissione del testo integrale su tutto il territorio comunale, in special modo nelle aree particolarmente interessate.

Ai sensi della L. 241/90 avverte che, contro la presente ordinanza, è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio al Prefetto di Pescara o, in alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativi Regionale dell'Abruzzo entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Dalla Residenza Municipale, 12 agosto 2010

IL SINDACO

Dott. Antonio DE VICO